

LA NUOVA PUNTATA SULL'OBBLIGO DELLE PEC DEGLI AMMINISTRATORI

Nuova puntata in merito all'obbligo da parte degli amministratori di società di dotarsi della PEC.

L'art. 1, co. 860, della L. n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), modificando l'art. 5, co. 1, DL n. 179/2012, aveva proceduto ad **estendere agli amministratori** di società l'obbligo di indicare un **indirizzo PEC al Registro delle imprese**.

Successivamente il **MIMIT**, con **Nota n. 43836 del 12/03/2025**, aveva fornito chiarimenti su tale adempimento, precisando che detto obbligo riguardava anche le società **costituite prima del 1° gennaio 2025** (entrata in vigore della L. n. 207/2024) tenute a comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori inizialmente entro il 30 giugno 2025, termine poi **prorogato al 31/12/2025** dalla **Nota MIMIT 25/06/2025, n. 127654** mentre per le società costituite dal 2025 al Registro Imprese l'adempimento va assolto in sede di iscrizione.

Nel mese di settembre 2025 la **Commissione paritetica di Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato**, istituita per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari al Registro delle imprese, con **Nota congiunta del 25/09/2025**, faceva il punto della situazione sull'adempimento, sostenendo, in controtendenza rispetto agli orientamenti del MIMIT, che l'obbligo riguardava **tutti i soggetti che ricoprono la carica di amministratore**, anche se meri consiglieri (non muniti di deleghe e non operativi), che era possibile indicare la PEC già in uso da parte della società nella quale si ricopre la carica e che per le società già costituite al 1/01/2025 non era previsto un termine perentorio entro il quale dover fare la comunicazione.

Ora a sorpresa nel **DL n. 159/2025 pubblicato sulla G.U. 31.10.2025, n. 254 ed in vigore dallo stesso giorno** con una norma esogena rispetto alla sicurezza del lavoro a cui è improntato il decreto, **si modifica nuovamente** l'art. 1, co. 860, della L. n. 207/2024 e di conseguenza l'art. 5, co. 1, DL n. 179/2012 sostituendo il riferimento "**agli amministratori**" con quello "**all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione**" oltre che fissare un termine al **31 dicembre 2025** per la comunicazione da parte dei predetti per le società costituite alla data del **1 gennaio 2025** e che il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con quello della società.

Per il mancato adempimento entro il termine del 31 dicembre 2025 viene fissata la sanzione prevista dall'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (sanzione da 206 Euro a 2.064).

Tuttavia la modifica del riferimento all'amministratore unico/delegato o in mancanza al Presidente del Consiglio di amministrazione apre la strada ad una interpretazione volta a ridurre tale obbligo alle sole Spa e a talune Srl che non hanno adottato il sistema dell'amministrazione affidata a più amministratori in modo non collegiale.

Infatti nelle società di persone le figure dell'amministratore unico, amministratore delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione non sono figure tipiche dal momento che l'amministrazione è affidata a tutti i soci (Art. 2257 c.c.).

Infatti secondo la disciplina del Codice civile, nelle società di persone (Società semplici, Snc, Sas) **ogni socio illimitatamente responsabile** – e quindi, nelle S.S., Snc e S.a.s (per gli accomandatari) ogni socio – **è amministratore della società**.

Lo stesso concetto di Consiglio di Amministrazione è un organo societario tipico delle società di capitali che non trova applicazione automatica nelle società di persone.

Vero è che l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia riservata solo ad **alcuni soci o anche ad uno solo di essi** ma anche in tal caso non è possibile fare assurgere a tale figura la qualifica di organo monocratico della società.

Infatti la figura dell'"amministratore unico" come organo monocratico è una terminologia più formale e tipica delle società di capitali (come la S.r.l. o la S.p.a.), dove è un'alternativa al Consiglio di Amministrazione.

Nelle società di persone, il ruolo e i poteri dell'amministratore (unico o plurimo) sono regolati in modo più flessibile dall'atto costitutivo.

Né peraltro la terminologia amministratore delegato pare essere una terminologia propria delle società di persone laddove la figura dell'amministratore delegato come definita nel modello delle società di capitali (membro del consiglio di amministrazione con poteri gestionali specifici) non è prevista dalla legge anche laddove ad uno solo dei soci amministratori fossero attribuiti taluni poteri gestori quale quello del responsabile alla sicurezza dei lavoratori.

Stante quanto sopra affermato la modifica normativa introdotta con il cd "Decreto Sicurezza" deve portare a ritenere che da tale obbligo sono escluse le società di persone tout-court in quanto:

- ✓ nelle Snc e S.s. (art. 2257 e 2258, c.c.): l'amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri o anche congiuntamente (all'unanimità o a maggioranza) qualora lo preveda lo statuto;
- ✓ nelle sas (art. 2318 c.c.): l'amministrazione è affidata agli accomandatari in via disgiuntiva (congiunta se indicato nello Statuto).

Perplessità sorgono anche con riferimento alle Società a Responsabilità Limitata.

Infatti la norma fa riferimento alle figure dell'amministratore unico, amministratore delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nelle Srl l'atto costitutivo però può prevedere un amministratore unico o una pluralità di amministratori.

Con riferimento alla seconda ipotesi l'amministrazione delle Srl può essere affidata:

- ✓ ad un organo amministrativo pluripersonale (Consiglio di amministrazione) di natura collegiale;
- ✓ ad un organo amministrativo pluripersonale (Consiglio di amministrazione) di natura non collegiale;
- ✓ ad un organo amministrativo pluripersonale (pluralità di amministratori) di natura non collegiale con poteri congiunti;
- ✓ ad un organo amministrativo pluripersonale (pluralità di amministratori) di natura non collegiale con poteri disgiunti congiunti;

-
- ✓ ad un organo amministrativo pluripersonale (pluralità di amministratori) di natura non collegiale con poteri congiunti in alcune materie e disgiunti in altre.

Di conseguenza anche nelle Srl non sempre è possibile individuare le figure dell'**amministratore unico, dell'amministratore delegato e/o del Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Stante al tenore letterale della norma sembrerebbe che l'obbligo sia rivolto solo a quei sistemi di amministrazione per i quali sia possibile individuare con certezza le figure sopra menzionate di amministratore unico, amministratore delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Stante quindi il tenore letterale della norma, che in prima battuta è quello da privilegiare, si deve ritenere che

- ✓ L'obbligo in parole **NON si estenda alle società di persone** tutte nemmeno nel caso in cui l'atto costitutivo o un successivo atto preveda l'attribuzione di tutti o alcuni dei poteri solo ad alcuni soci o addirittura anche ad uno solo fra essi.
- ✓ Per le Srl l'obbligo in parole si estende a tutte le figure di amministratore unico, amministratore delegato o Presidente del Cda e, laddove tali figure non siano individuali a motivo del sistema di amministrazione adottato dalla società di amministrazione pluripersonale, si estende a tutti gli amministratori.

Ovviamente i nostri uffici Nazionali sono al lavoro per ottenere, vista la scadenza imminente, gli opportuni chiarimenti e/o proporre emendamenti che chiariscano definitivamente la portata della norma oltre, in caso di necessità, ottenere una congrua proroga che permetta alle imprese, ed ai loro consulenti, di adempiere agli obblighi normativi.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento